

ANVUR

Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca

Parere n. 2
del 9/5/2011

All'On.le Ministro
S E D E

Oggetto: Applicazione legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 29, comma 7. Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione ed equipollenza dei vincitori ai fini delle chiamate dirette

Approvato nella riunione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR del 9 maggio 2011

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'A.N.V.U.R.

VISTA la nota della Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Uff. I - prot. n. 2270 del 10.4.2011, relativa a quanto in oggetto;

VISTO il comma 7 dell'art. 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede la possibilità di chiamata diretta su posti di ordinario, associato e ricercatore anche per *“studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'Unione Europea o dal MIUR”*.

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

1. Il Consiglio Direttivo (C.D. nel seguito) dell'ANVUR, in via preliminare, sottolinea che il comma 7 dell'art. 29 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, che modifica il precedente articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, già in precedenza modificato, introduce la possibilità di chiamata diretta per studiosi vincitori di specifici programmi di ricerca.
2. I programmi Europei e nazionali di “alta qualificazione” prevedono quasi sempre che a partecipare sia un consorzio con un numero anche elevato di “partner”, per cui l'approvazione del programma avviene a valle di una valutazione che considera il progetto nel suo insieme, rendendo quindi difficile attribuirne il merito preponderante ad una sola persona.
3. Il successo nella valutazione ex ante del programma non garantisce che le attività previste siano sviluppate secondo le previsioni.
4. Se il programma si è concluso da troppo tempo, non vi è alcuna garanzia che la persona oggetto della chiamata diretta abbia continuato con successo la sua attività scientifica.
5. Per le considerazioni sopra esposte, il C.D. dell'ANVUR ritiene che:

- a) si debba limitare fortemente il numero di programmi da prendere in considerazione, privilegiando quelli nei quali l'impronta del coordinatore sia particolarmente significativa e identificabile
- b) debbano essere considerati pertinenti all'applicazione della norma i programmi di ricerca, italiani o europei, di durata almeno triennale, conclusi da non più di tre anni al momento in cui viene formulata la proposta di chiamata diretta
- c) i programmi in questione siano stati sottoposti a valutazione in itinere o ex-post con esito positivo. I programmi europei non ancora conclusi potranno essere presi in considerazione purché abbiano superato con esito positivo almeno una valutazione intermedia
- d) si debba comunque procedere ad una valutazione individuale del merito del candidato, utilizzando la procedura prevista dall'Art. 1 bis della legge 9 gennaio 2009, n. 1 emendato dall' Art. 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri analoghi a quelli stabiliti per la valutazione preliminare dei candidati nel caso di chiamata diretta al ruolo di ricercatori a tempo determinato, e a quelli stabiliti per l'idoneità nazionale nel caso di chiamata diretta al ruolo di professori associati o ordinari.

6. All'interno dei programmi così individuati, saranno valutati al fine della chiamata diretta unicamente i ruoli di responsabile nazionale (nel caso di progetti finanziati dal MIUR) e coordinatore Europeo (per i progetti finanziati dall'Unione Europea), secondo le equipollenze con posizioni accademiche successivamente specificate.

7. Per quanto riguarda il ruolo dei ricercatori universitari l'equipollenza al ruolo di ricercatore dovrà intendersi soltanto come possibilità di chiamata diretta su posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) o b), come definite dal comma 3 dell'Art.24 della suddetta legge 240/2010, senza la necessità di adottare le procedure di selezione previste dallo stesso Art.24 per le suddette posizioni.

8. Per quanto riguarda i programmi finanziati dal MIUR la norma si applica esclusivamente ai programmi FIRB-IDEAS e FIRB-Futuro in Ricerca (ex FIRB Giovani), con i seguenti criteri di equipollenza:

- a) FIRB-IDEAS (Starting Independent Researcher Grant): il coordinatore nazionale può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di tipologia b).
- b) FIRB-Futuro in Ricerca (che succede al programma FIRB-Giovani): sono previste 3 linee di intervento:
 - i. Linea 1: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di tipologia a)
 - ii. Linea 2: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di tipologia a)
 - iii. Linea 3: il responsabile di progetto può essere considerato equipollente ad un ricercatore a tempo determinato di tipologia b)

9. Per quanto riguarda i programmi di ricerca finanziati dall'Unione Europea, visti i limiti temporali di cui al punto 5 lettera b) del presente parere, si prende in considerazione al presente il solo VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, e, in particolare, le seguenti tipologie di programmi:

- a) Programma IDEAS del Consiglio Europeo della Ricerca (ricerca di frontiera). I ruoli possibili sono:
- a1) Principal Investigator (Starting Independent Researcher Grant) – figura equipollente a quella di ricercatore a tempo determinato, tipologia b)
 - a2) Principal Investigator (Advanced Investigators Grant) – figura equipollente a quella di professore associato.
- b) Programma **Cooperation** (ricerca collaborativa di base o applicata).
In riferimento al Programma Cooperation il C.D. ritiene che il suo inserimento tra i programmi che permettono l'avvio della procedura di chiamata diretta sia giustificato in quanto può consentire alle università di avvalersi del contributo di ricercatori qualificati anche provenienti da ambienti esterni all'accademia.
Il ruolo preso in considerazione è quello di coordinatore Europeo con equipollenza al professore associato.

Per il futuro, sia nel caso di programmi nazionali finanziati dal MIUR che di programmi Europei finanziati dall'Unione Europea nell'ambito dei futuri Programmi Quadro, i programmi presi in considerazione potranno essere identificati per analogia con quelli già citati in precedenza nei punti 8 e 9, fatti salvi i requisiti di cui al punto 5 del presente parere.

IL SEGRETARIO
(prof.ssa Luisa Ribolzi)

IL PRESIDENTE
(prof. Stefano Fantoni)